

Un particolare tipo di polizza, infine, è costituito dall'*assicurazione sulla patente*. Con essa il titolare può assicurare sé stesso, a prescindere dai veicoli che effettivamente guiderà, per i rischi della circolazione; tale garanzia è complementare, nel senso che non esime comunque dall'obbligo di assicurare il veicolo. La funzione di tale polizza è quella di fornire all'assicurato una garanzia ulteriore oppure un massimale più alto.

E) L'attestazione sullo stato del rischio

Relativamente ai **veicoli a motore** le Compagnie sono tenute a rilasciare al contraente, o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria un'**attestazione sullo stato del rischio** o più semplicemente l'attestato di rischio (art. 134 Codice delle Assicurazioni). L'attestato ha la duplice funzione di:

- certificare all'assicurato lo stato della sua polizza ad ogni scadenza di annualità. Esso riporta infatti la sinistrosità degli ultimi 5 anni;
- consentire la continuità di trattamento in caso di passaggio dell'assicurato da una Compagnia ad un'altra. All'atto della stipulazione del contratto con un'altra Compagnia la nuova Compagnia applicherà la classe di merito maturata per fissare le nuove condizioni di polizza.

Con il Regolamento Ivass 9-2015, del 19 maggio 2015, ha preso avvio il processo di dematerializzazione dei documenti assicurativi legati ai contratti RCA.

I contenuti del Regolamento interagiscono alla perfezione con il nuovo solco tracciato dall'Istituto di sorveglianza fin dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, recante disposizioni in materia di "Informativa via web al contraente", che ha "sdoganato" la comunicazione telematica tra le Imprese d'assicurazione e l'assicurato.

Il prossimo avvento della dematerializzazione di certificato e contrassegno assicurativo, previsto per il prossimo ottobre 2015, completerà il percorso della dematerializzazione dei documenti assicurativi RCA. Già dall'attuale Regolamento 9-2015 si pongono le basi per l'utilizzo di "App" e "Social Network", che spiegheranno tutte le potenzialità tecnologiche quando troveranno applicazione anche nel mondo sinistri.

Oltre a consentire la conservazione della classe di merito in caso di passaggio dell'assicurato da una Compagnia ad un'altra, il nuovo attestato ha l'obiettivo di prevenire le frodi non essendo più prevista, all'atto della stipulazione del contratto, la consegna dell'attestato di rischio cartaceo.

Dal 1° luglio 2015 le Compagnie dovranno attingere le informazioni unicamente dalla banca dati degli attestati di rischio.

Per facilitare la lettura il testo del Regolamento è in corsivo, mentre i commenti sono in stampatello.

Già all'Art. 1, "Definizioni", è di assoluto rilievo il punto:

f) "attestazione sullo stato del rischio" o "attestato di rischio": il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

L'Ivass introduce l'aggettivo "elettronico" per definire il nuovo attestato di rischio, la dematerializzazione riguarda il solo "supporto", si sostituisce la carta e subentra l'elettronica, ma il documento continua ad esistere con le finalità di rendicontazione della sinistralità e con i nuovi obiettivi antifrode.

All'Art. 2, "Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio", sono indicati tutti i campi che devono essere previsti dalle imprese:

1. L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto (con l'introduzione del periodo "ovvero altro avente diritto", - persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio: contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria - si sancisce l'obbligatorietà dell'indicazione del soggetto al quale fa riferimento la sinistralità rendicontata sull'attestato);
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto (c.d. Decreto Bersani), presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.

In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Art. 3 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

3. Le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS.

Al punto 3 si da notizia di prossima pubblicazione di un nuovo Provvedimento Ivass che disciplinerà le regole evolutive. Trattandosi di “Attestato di rischio dinamico”, le Compagnie dovranno aggiornare le informazioni sulla banca dati costantemente, quindi potrebbe aver fine la moratoria sui sinistri avvenuti durante gli ultimi due mesi del contratto, quando il periodo di osservazione è terminato. Le novità le scopriremo non appena sarà pubblicato “l'apposito Provvedimento”.

L'Art. 4 (*Modalità di gestione della Banca dati degli attestati di rischio*), assegna all'Ivass la responsabilità della custodia dei dati sensibili presenti nella Banca dati. Trattandosi di Banca dati detenuta da soggetti diversi dall'Ivass (la Banca dati è dell' Associazione Nazionale Imprese d'Assicurazione), in forza dell'Art. 4 Ivass stipula una convenzione che gli attribuisce tutti i poteri sia in ordine all'accesso ai dati che all'utilizzo della banca dati stessa.

1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati.

2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l'IVASS è titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della banca dati per le proprie finalità istituzionali.

3. La Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati.

4. I dati personali sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo ai principi di cui all'art. 11 del medesimo Codice.

5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le relative forme di tutela di cui ai successivi articoli 145 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

Con l'Art. 5 (*Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli attestati di rischio*), l'Ivass prende possesso appieno della Banca dati, in forza della Convenzione stipulata a sensi dell'Art. 4, stabilendo modalità e tempi di alimentazione delle informazioni da parte delle Imprese. Si può notare al comma "2" che i termini entro i quali le informazioni devono essere presenti sulla Banca dati ricalcano quelli precedentemente in vigore in ordine all'invio dell'attestato di rischio cartaceo.

1. *Le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 2, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente Regolamento e da Provvedimento dell'IVASS.*

2. *Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.*

3. *Le imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da Provvedimento dell'IVASS.*

L'Art. 6 (*Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio*), attribuisce agli aventi diritto i medesimi diritti del contraente. Ai soggetti elencati al seguente comma 1 dovrà essere consegnato l'attestato di rischio. L'obbligo di consegna è previsto per qualsiasi forma tariffaria; in caso di sospensione e riattivazione (alla conclusione del nuovo periodo d'osservazione); in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione. Al successivo Art. 7 comma 6, e all'Art. 13, si concede alle imprese il tempo di adeguare l'informativa per gli aventi diritto, postergando l'entrata in vigore al 31/10/2015.

1. *Le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:*

a) *al proprietario;*

b) *nel caso di usufrutto, all'usufruttuario;*

c) *nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente;*

d) *nel caso di locazione finanziaria, al locatario.*

2. *L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì:*

a) *qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;*

b) *nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione;*

c) *in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;*

d) *nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.*

L'Art. 7 (*Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio*), introduce il concetto di invio telematico dell'attesto di rischio. D'ora in poi per "consegna" dell'attestato di rischio si intende mettere a disposizione il documento sull'Home insurance della Compagnia piuttosto che all'indirizzo mail indicato dagli aventi diritto. Come previsto al comma 6 gli aventi diritto sono equiparati al contraente, godono quindi dei medesimi diritti in ordine alla "consegna" dell'attestato di rischio.

1. *Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2.*
2. *L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.*
3. *L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.*
4. *Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del sito internet.*
5. *L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.*
6. *Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente (all'art. 13, Pubblicazione ed entrata in vigore, comma 3, si prevede, per le imprese, l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015).*
7. *Per i contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui l'impresa dovrà mantenere evidenza (è già prassi in uso sul mercato delle grandi flotte concordare l'invio degli attestati su supporto magnetico, cd – dvd - chiavi usb, ma d'ora in poi la modalità concordata dovrà essere contrattualizzata).*
8. *Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.*

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto (l'Authority conferma la possibilità di ottenere comunque una stampa cartacea, ma ribadisce l'inutilizzabilità per la stipula di un contratto; all'art. 13, Pubblicazione ed entrata in vigore, comma 3, si prevede, per le imprese, l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015).

9. *Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto* (all'art. 12, norme transitorie, comma 3, si prevede per un periodo di 12 mesi il rilascio degli

attestati di rischio, ai sensi dell'art. 7 comma 9, con le modalità di consegna indicate dall'avente diritto, questo per consentire alle imprese di popolare la Banca dati nei nuovi termini indicati dal presente Regolamento; all'art. 13, Pubblicazione ed entrata in vigore, comma 3, si prevede l'adeguamento, per le imprese, alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015).

10. *Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.*

11. *In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:*

a) *per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell'impresa, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;*

b) *per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione (normalmente si indicava come proprietario, a fini della tariffazione, il soggetto con caratteristiche assicurative "di maggior rischio"; ora sarà necessario acquisire i dati di tutti i proprietari per garantire la corretta tariffazione e l'invio al primo nominativo presente sulla carta di circolazione; resta fermo che tutti gli Aventi diritto possono pretendere il proprio Attestato di rischio – anche il secondo, terzo, ecc. -).*

L'Art. 8 (Validità dell'attestazione)

1. *In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.*

2. *In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 3 (si conferma la possibilità di utilizzare la classe di merito del veicolo alienato per altro veicolo **già** di proprietà del medesimo avente diritto; trattasi di possibilità in quanto l'avente diritto dovrà valutare la convenienza dell'operazione).*

3. *Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.*

4. *In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.*

Con l'Art. 9 (*Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore*), si precisano le nuove norme a carico delle imprese per l'acquisizione dell'attestato di rischio. Come vedremo le informazioni dovranno essere acquisite solo sulla Banca dati; fanno eccezione i casi in cui non sono presenti le informazioni, in questo caso le imprese dovranno acquisire idonee dichiarazioni dal Contraente con l'onere di verificarne la correttezza.

1. *All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio* (questa è la regola generale, le imprese acquisiscono l'attestato dalla Banca dati).
2. *Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito* (in questo caso l'impresa prenderà i dati dell'ultimo attestato presente su Banca dati, chiederà al Contraente una dichiarazione sulla sinistrosità verificatasi successivamente e "evolverà" la situazione dell'ultimo attestato con i dati risultanti dalla dichiarazione).
3. *Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati* (potrebbero esserci dei sinistri pagati che avrebbero influito sugli attestati mancanti, in questo caso l'impresa "evolve" l'ultimo attestato sulla base delle informazioni acquisite).
4. *In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione* (in questo caso è utile poter fornire documenti cartacei che avallino la dichiarazione del Contraente, se non si può supportare la dichiarazione la classe di merito sarà quella di massima penalizzazione).
5. *Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti* (le imprese hanno comunque l'onere di verificare la correttezza delle informazioni, qualora il contratto sia acquisito mediante dichiarazioni del Contraente per l'impossibilità di acquisire l'ultimo attestato su Banca dati).

Art. 10 (Abrogazioni)

1. *Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 comma 5.*

Art.11 (Sanzioni)

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 317 del decreto, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme sull'alimentazione della Banca dati, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun bimestre solare l'IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l'inosservanza delle norme sull'alimentazione della banca dati.

L'Art. 12 (Norme transitorie e finali), tratta le modalità di comunicazione agli assicurati delle modifiche legislative di cui al presente Regolamento.

1. Le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in occasione della comunicazione annuale di cui all'art. 170-bis del decreto, comunicano ai contraenti le modifiche legislative e regolamentari concernenti l'attestazione sullo stato del rischio.
2. Con la stessa comunicazione di cui al comma precedente, le imprese informano il contraente in merito alle modalità di consegna telematica dell'attestato di rischio previste all'art. 7 del presente Regolamento.
3. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, necessari per completare il popolamento della banca dati, il rilascio degli attestati di rischio ai sensi dell'art. 7, comma 9, avviene con le modalità di consegna indicate dall'avente diritto, senza applicazione di costi.
4. Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a coperture già scadute alla data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non presenti nella banca dati, può essere richiesto dall'avente diritto, con le modalità di consegna dallo stesso indicate e senza applicazione di costi, direttamente all'impresa che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.
5. Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per la stipula di un nuovo contratto ma a soli fini informativi degli aventi diritto stessi. In tali casi, l'impresa, cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente dall'impresa che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.

L'Art. 13 (Pubblicazione ed entrata in vigore), norma l'entrata in vigore della normativa, le deroghe temporali concesse alle imprese per adeguare i sistemi informatici, al comma 5 "riporta" in vigore le regole evolutive della CU previste dal Regolamento Isvap 4/2006 –abrogato dal presente Regolamento - (in attesa di quanto previsto all'Art. 3 ".... nuovo Regolamento di prossima emanazione").

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c.auto in scadenza dal 1° luglio 2015. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, entro il 30 giugno 2015.
3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015.
4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, entro il 1° luglio 2015.
5. Fino all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, restano in vigore le regole di assegnazione e le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006.

Riepilogando:

- Più che di dematerializzazione si potrebbe definire digitalizzazione, è stata eliminata la carta ma il documento digitalizzato è molto simile al precedente.
- Si è costituita la Banca dati Attestati di rischio a cura dell'Ivass (oggi molto simile alla Banca dati Ania).
- Da dicembre 2015 l'attestato di rischio dovrà essere disponibile anche per gli aventi diritto.
- Assolutamente nuova la fase di stipulazione, l'attestato di rischio si acquisisce dalla Banca dati e la "carta" perde valore. In tutti i casi in cui l'ultimo l'attestato non è presente su Banca dati si richiede una dichiarazione al Contraente sulla sinistrosità al fine di ricostruire gli attestati mancanti. La novità consiste nell'**inversione dell'onere della prova**, prima se mancava l'attestato il contratto era stipulato nella classe di maggior penalizzazione, oggi si acquisisce nei termini dichiarati dal Contraente e le imprese dovranno verificare la veridicità delle dichiarazioni.
- Entrano le tecnologie, non si userà più la Posta ma Mail, Home Insurance, App e Social Network.
- In ottica antifrode prosegue l'attività di contrasto alle organizzazioni criminali; non sarà più così facile stipulare con un attestato falso e, con l'avvento della dematerializzazione del contrassegno, potrà proseguire il ciclo virtuoso delle riduzioni tariffarie.
- Per le imprese l'evoluzione digitale permetterà una drastica riduzione di costi.

4. La struttura tariffaria

A) Le forme tariffarie

La forma tariffaria è quel complesso di norme che caratterizza il contratto in ordine alla partecipazione al rischio da parte dell'assicurato. Tale partecipazione può esprimersi attraverso meccanismi di variazione del premio o attraverso la pattuizione di franchigie. L'art. 133 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie.

La forma tariffaria potrà essere:

- **Bonus Malus**, che prevede la diminuzione o l'aumento di premio, per gli anni successivi al primo, in assenza o in presenza di sinistri. Questa forma può prevedere anche una franchigia;
- **Pejus**, che prevede aumenti sulla tariffa base in caso di sinistri;
- **No claim discount**, che prevede diminuzioni della tariffa base in caso di assenza sinistri.

Queste forme sono dette "personalizzate".

Non saranno possibili forme diverse come la tariffa fissa o lo sconto condizionato all'assenza di sinistri da reintegrare al primo sinistro.